



FISAC

EMILIA ROMAGNA

DECRETO 17 MARZO 2020

- **INPS - RILASCIO PROCEDURE DI RICHIESTA**
- **SPECIFICHE LEGGE 104 e BONUS**

A distanza di alcuni giorni sono arrivati i necessari chiarimenti in merito alla parte attuativa del Decreto "Cura Italia". Avevamo già ripreso la parte sul congedo indennizzato per la cura dei minori durante il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado.

Adesso riprendiamo di seguito altri contenuti per fornire a tutti i colleghi una utile base di informazioni per mirare all'ottenimento delle misure previste per legge partendo dal fatto che è finalmente arrivato da parte dell'INPS il rilascio della procedura per procedere all'inserimento delle richieste.

INPS: RILASCIO PROCEDURE RICHIESTA CONGEDI

Inps ha comunicato che sono avviate le procedure di compilazione e invio on line delle domande relative ai congedi per emergenza COVID-19 avvalendosi delle consuete modalità messe a disposizione dall'Istituto, ossia:

- tramite il portale web dell'INPS, se si è in possesso del codice PIN rilasciato dall'Istituto (oppure di SPID, CIE, CNS), utilizzando gli appositi servizi raggiungibili direttamente dalla home page del sito www.inps.it o dal menù "Prestazioni e servizi", nell'elenco "Tutti i servizi". Si procede selezionando la lettera "M", con il titolo "Maternità e congedo parentale lavoratori dipendenti, autonomi, gestione separata" o selezionando la lettera "D", con il titolo "Domande per Prestazioni a sostegno del reddito", "Disabilità";
- tramite il Contact center integrato, sempre attraverso il PIN INPS, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
- tramite i Patronati. Ricordiamo a questo proposito che gli iscritti e gli utenti che necessitano di servizi, consulenze, informazioni erogati dai Patronati INCA - DEVONO CONTATTARLI TELEFONICAMENTE IN MODO PREVENTIVO - onde evitare qualsiasi tipo di assembramento di persone in luoghi aperti al pubblico. Trovate i riferimenti al sito WWW.INCA.IT

Si ricorda che eventuali richieste di nuovi PIN si possono effettuare tramite il sito internet www.inps.it (facendo clic su "Assistenza", in alto a sinistra, quindi sul pulsante "Ottenere e gestire il PIN").

In alternativa, la richiesta del PIN si può effettuare attraverso il Contact Center, chiamando il numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure il numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento).

Nel caso si possieda un PIN con password scaduta o smarrita, il cittadino può accedere alle funzioni di gestione del PIN disponibili sul sito www.inps.it (facendo clic su "Assistenza", in alto a sinistra, quindi sul pulsante "Ottenere e gestire il PIN"), per utilizzare le funzioni di recupero del PIN.

BENEFICIARI DI LEGGE 104 - ALCUNE SPECIFICHE

CUMULABILITÀ

CUMULO DIVERSE TIPOLOGIE PERMESSO: è possibile cumulare nell'arco dello stesso mese il congedo COVID-19 (15gg) con i giorni di permesso retribuito per legge 104/92 così come estesi dal DL 18/2020 (6 giorni + 12 giorni per i mesi di marzo e aprile).

Non sono invece cumulabili, nell'arco dello stesso mese, le diverse tipologie di permesso per assistenza ai disabili in situazione di gravità, menzionate nelle circolari Inps n. 155/2010 paragrafo 2.2-Circolare n. 32/2012 paragrafo 3.2.

CUMULO CONGEDI 104 IN CAPO AD UNICO FRUITORE: viene confermata la possibilità di cumulare più permessi in capo allo stesso lavoratore. Nel caso in cui quest'ultimo assista più soggetti disabili potrà cumulare, per i mesi di marzo ed aprile 2020, per ciascun soggetto assistito, oltre ai 3 giorni di permesso mensile ordinariamente previsti, gli ulteriori 12 giorni previsti dal Decreto "Cura Italia".

CUMULO CONGEDI PER SÉ STESSO E PER ALTRI: il lavoratore disabile che assiste altro soggetto disabile, potrà cumulare, per i mesi di marzo e aprile 2020, i permessi a lui complessivamente spettanti (3+3+12) con lo stesso numero di giorni di permesso fruibili per l'assistenza all'altro familiare disabile (3+3+12).

BONUS PER SERVIZI DI BABY-SITTING COVID-19

In alternativa ai permessi il Decreto Cura Italia ha previsto la possibilità di fruizione di un bonus per i servizi di baby-sitting, per le prestazioni effettuate nei periodi di chiusura scolastica. Potranno essere remunerate tramite Libretto Famiglia le prestazioni lavorative di baby-sitting svolte a decorrere dal 5 marzo 2020, per tutto il periodo di chiusura dei servizi educativi scolastici.

REQUISITI: Il Bonus riguarda le medesime tipologie di soggetti destinatari del congedo e spetta ai genitori di figli di età inferiore a 12 anni alla data del 5 marzo 2020, anche in caso di adozione e affidamento preadottivo. Spetta anche oltre il limite d'età di 12 anni, in presenza di figli con handicap in situazione di gravità, purché iscritti a scuole di ogni ordine grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale. Non spetta se nel nucleo familiare vi è altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa (ad esempio, NASPI, CIGO, indennità di mobilità, ecc.) o altro genitore disoccupato o non lavoratore, con i quali, dunque, sussiste incompatibilità e divieto di cumulo. Inoltre non spetta se è stato richiesto il congedo COVID-19, rispetto al quale è alternativo.

CASI DI CUMULABILITÀ: È possibile cumulare il bonus per servizi di baby-sitting con i giorni di permesso retribuito per legge 104 così come estesi dal decreto Cura Italia (6 + 12 per marzo e aprile) e con il prolungamento del congedo parentale per figli con disabilità grave.

MISURA DEL BONUS: Il bonus spetta per ogni figlio di età inferiore a 12 anni (limite superabile in caso di minori portatori di handicap grave), fermo restando il limite massimo complessivo di 1.000 euro per lavoratori dipendenti, e di 600 euro per lavoratori dipendenti iscritti alla Gestione separata e per lavoratori autonomi.

Ciò implica che, nell'ipotesi in cui all'interno del medesimo nucleo familiare siano presenti più soggetti minori nel rispetto del limite d'età prevista dalla norma, sarà possibile percepire il bonus relativamente a tutti i minori presenti, ma nel limite del suddetto importo complessivo, dovendo indicare un importo parziale per ciascun minore.

GENITORI CON DIVERSO NUCLEO FAMILIARE: in ipotesi di genitori che non fanno parte dello stesso nucleo familiare, si ritiene che il beneficio debba essere richiesto ed erogato in favore del soggetto che convive con il minore.

Per consentire all'INPS le verifiche del caso e al fine di evitare casi di doppi pagamenti della prestazione, il genitore richiedente, nella compilazione del modello di domanda per la prestazione, dovrà autodichiarare la presenza/assenza dell'altro genitore ovvero di essere genitore unico e la convivenza con il minore. Ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, l'Istituto effettuerà controlli sulla veridicità e completezza dei dati autodichiarati.

INOLTRO DELLA DOMANDA: La domanda, disponibile come modulistica ufficiale entro la prima settimana di aprile a seguito dell'implementazione informatica in corso da parte dell'INPS, potrà essere presentata con le seguenti consuete modalità:

- **WEB** – www.inps.it – sezione “Servizi online” > “Servizi per il cittadino” > autenticazione con il PIN dispositivo (oppure SPID, CIE, CSN) > “Domanda di prestazioni a sostegno del reddito” > “Bonus servizi di baby-sitting”;
- **CONTACT CENTER INTEGRATO** – numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o numero 06 164.164 (da rete mobile con tariffazione a carico dell'utenza chiamante);
- **PATRONATI** – attraverso i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.

EROGAZIONE E UTILIZZO: il Bonus è erogato mediante libretto famiglia di cui di all'articolo 54-bis della legge 24 aprile 2017, n. 50. A questo proposito i occorre registrarsi tempestivamente come utilizzatori di libretto Famiglia sul sito INPS, nell'apposita sezione dedicata alle prestazioni occasionali > “Libretto Famiglia link”. Parimenti, devono registrarsi come prestatori sulla piattaforma dell'INPS dedicata alle Prestazioni occasionali i soggetti che prestano i servizi di baby-sitting, ed esercitando “l'appropriazione” delle somme nell'ambito di tale procedura

TERMINI: Il genitore beneficiario dovrà procedere alla c.d. appropriazione telematica del bonus per l'acquisto dei servizi di baby-sitting, entro e non oltre 15 giorni solari dalla ricevuta comunicazione di accoglimento della domanda tramite i canali telematici indicati nella domanda stessa (sms, indirizzo mail o PEC).

La mancata appropriazione telematica del bonus baby-sitting, entro e non oltre gli indicati 15 giorni solari dalla ricevuta comunicazione di accoglimento della domanda tramite canali telematici, equivale alla rinuncia tacita al beneficio stesso.

Le prestazioni inserite entro il 3 del mese successivo a quello in cui si sono svolte andranno in pagamento il 15 del mese stesso, tramite accredito delle somme sullo strumento di pagamento indicato dal prestatore all'atto della registrazione.

LIMITE PLAFOND ECONOMICO: Sulla base delle domande che saranno pervenute in ordine cronologico, l'INPS attiva il monitoraggio e comunica l'accoglimento dell'istanza fino all'esaurimento dei fondi complessivamente stanziati e destinati alla misura agevolativa.

I delegati FISAC CGIL rimangono a disposizione per ogni necessità di confronto di tutte le Lavoratrici e i Lavoratori.

RIFERIMENTI:

- I riferimenti del decreto per eventuali specifiche: Decreto esaminato è pubblicato: Nella Gazzetta Ufficiale Edizione Straordinaria 161 numero 60 del 17 marzo 2020 è stato pubblicato il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI: “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”.
- INPS Circolare n. 44 del 24/03/2020 - Bonus per servizi di assistenza e sorveglianza dei minori
- INPS Circolare n. 45 del 25/03/2020 - Congedo per emergenza COVID-19
- INPS Messaggio n. 1416 del 30/03/2020 – Rilascio procedure



Non ti lasciamo solo